

VERBALE DI ACCORDO
TASK FORCE EMERGENZA RETE E-DISTRIBUZIONE

Il 19 settembre 2024

Tra

e-distribuzione, rappresentata da: Ranieri, Forte, Cesa, Stellato, Breda, De Luca

e

Le Organizzazioni sindacali nazionali del settore elettrico

- Filctem-Cgil, rappresentata da: Sorrentino, Tudino, Lovisetto
- Flaei-Cisl, rappresentata da: Testa, Froli, Marras, Spitale, Mazzucotelli, Ronci
- Uiltec-Uil, rappresentata da: Piras, Pantò, Cozzolino

Premesso che

Nei primi anni 2000, in linea con le indicazioni contenute nella norma CEI 0-17 e nelle Delibere di ARERA, e-distribuzione si è dotata di un insieme di norme e procedure finalizzate alla gestione delle situazioni di emergenza riguardanti il servizio di distribuzione dell'elettricità prevedendo, tra le altre cose, la costituzione e le modalità di attivazione di un piano di task force (uomini, mezzi e GE), al quale fare ricorso qualora sia necessario attivare rinforzi operativi.

Nel tempo le procedure adottate, e perfezionate alla luce dell'esperienza operativa, hanno consentito di far fronte con efficacia e tempestività alle situazioni di emergenza, ovvero in caso di eventi sulla rete elettrica di e-distribuzione o di criticità rilevanti in grado di pregiudicare la continuità del servizio e che non possano essere efficacemente affrontate secondo la normale operatività, ma necessitano di apposite procedure straordinarie predefinite, di uno specifico coordinamento e di rinforzi operativi.

In linea con quanto definito nelle procedure aziendali, ciascuna Area Operativa Regionale di e-distribuzione è dotata di un Piano di task force (uomini, mezzi e GE) che consente di individuare le risorse ed i mezzi disponibili da utilizzare qualora sia necessario attivare rinforzi operativi.

Le modalità di individuazione delle risorse interne che partecipano alla task force emergenza rete elettrica e il relativo trattamento economico sono disciplinati dai verbali di accordo 12 marzo 2007 e 30 giugno 2016, punto 4.

Le modalità di attivazione e di gestione delle emergenze e degli eventi critici per la gestione della rete elettrica di e-distribuzione sono definite in specifiche istruzioni operative, periodicamente aggiornate e portate a conoscenza del personale.

Nel tempo sono state riviste le norme e procedure di classificazione e gestione delle emergenze sulla rete elettrica e sono state introdotte ulteriori norme che disciplinano la gestione degli eventi critici per la rete di e-distribuzione.

e-distribuzione si è data nel 2022 un nuovo assetto della organizzazione territoriale che ha modificato i riferimenti organizzativi e le figure/ruoli coinvolti nella gestione delle procedure di emergenza.

Considerato che

Il ricorso alla task force (impiegati e operai) costituisce strumento per far fronte ad eventi e situazioni eccezionali che non possono essere affrontate con la normale operatività.

I componenti delle task force operative sono preventivamente identificati nei piani di reperibilità delle unità territoriali tra gli operativi in turno, pronti ad intervenire in orario e fuori orario di lavoro, su territori esterni al proprio ambito di reperibilità.

Il personale operaio chiamato a far parte delle task force deve essere scelto fra quello che svolge l'attività operativa con continuità, in possesso della qualifica PES/PAV ed autorizzato all'esecuzione dei lavori BT sotto tensione.

La individuazione delle risorse di task force tra il personale in turno di reperibilità non modifica alcunché rispetto a quanto definito e in atto in tema di piani ed articolazione della reperibilità e in generale in materia di reperibilità.

I reperibili di task force sono individuati, a rotazione, in formazioni di due operatori.

Il criterio di individuazione è tale da garantire l'inserimento in task force di un numero di reperibili non superiore al 25% dei reperibili in turno nella Unità territoriale, assicurando per ogni ambito di reperibilità la piena disponibilità di almeno il 50% dei reperibili in turno con il minimo di una formazione costituita da due operatori.

La task force si attiva, a seguito di dichiarazione di stati emergenziali, eventi di esercizio o criticità rilevanti, qualora il numero di risorse disponibili impegnate per la riparazione dei guasti non sia sufficiente per far fronte alla situazione in atto o imminente; la task force resta attiva fino alla dichiarazione di cessazione degli eventi che ne hanno determinato l'attivazione.

In casi eccezionali, si può valutare la possibilità di attivare preventivamente (a valle della dichiarazione di allerta) il ricorso a risorse di task force, destinandole presso i territori interessati.

In caso di attivazione della task force, l'Unità richiedente specifica le caratteristiche delle risorse che gli sono necessarie.

L'Unità che fornisce il supporto individua le persone da inviare in task force, in possesso delle specifiche attribuzioni e qualifiche richieste dall'Unità ricevente, e provvede a comunicare alla stessa, per ogni persona inviata in task force, le qualifiche, le abilitazioni e le idoneità possedute in coerenza alla richiesta ricevuta.

I reperibili inviati in task force potranno essere reintegrati nei turni di reperibilità delle rispettive unità attingendo ai reperibili fuori turno al più tardi entro il giorno successivo a quello per il quale è stato richiesto l'intervento.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. Trattamento economico task force emergenza rete

Il trattamento economico di task force emergenza rete è riconosciuto al personale operativo e ai tecnici chiamati ad intervenire in situazione di emergenza/eventi di esercizio/criticità rilevanti al di fuori del loro ambito di attività, ovvero al di fuori dell'Area operativa regionale/Unità Territoriale di appartenenza o, all'interno della stessa, ad una distanza di almeno 30 km tra l'unità di appartenenza e quella di destinazione.

Al personale chiamato ad intervenire in qualità di task force verrà corrisposto, anche in assenza di pernottamento, un importo forfetario giornaliero pari a 45€ (forfait task force emergenza rete).

12

2

Nei casi in cui si renda necessario, l'Azienda provvederà direttamente alle esigenze di vitto e alloggio. Qualora, in particolari circostanze, non dovesse provvedere l'Azienda, è previsto il rimborso a piè di lista delle spese sostenute dal dipendente, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa, ovvero il rimborso a forfait secondo le misure previste dai suddetti accordi regionali vigenti nella unità di provenienza in materia di rimborsi spese ex art. 42 CCNL.

In presenza di pernottamenti, è confermata la corresponsione dei rimborsi piccole spese non documentabili nella misura prevista dagli accordi regionali vigenti nelle unità di provenienza in materia di rimborsi spese ex art. 42 CCNL.

I viaggi di andata e ritorno per il raggiungimento del luogo di destinazione saranno effettuati con i mezzi aziendali (di norma due persone per autovettura). In tali casi le ore viaggio eccedenti il normale orario di lavoro occorrenti per il raggiungimento del luogo di destinazione sono compensate ad entrambe i componenti della coppia nella misura del 150%. Analogamente verrà riconosciuto nel caso in cui l'Azienda dovesse mettere a disposizione un mezzo a noleggio ovvero dovesse richiedere in via del tutto eccezionale l'utilizzo del mezzo proprio.

Nei confronti del/i guidatori che si alternino alla guida verrà riconosciuta, altresì, l'indennità guida.

Qualora non fosse possibile utilizzare il mezzo aziendale (ad esempio in relazione alle distanze ovvero alla indisponibilità di ulteriori mezzi aziendali), il lavoratore utilizzerà il mezzo pubblico secondo le indicazioni fornite dall'azienda. Resta comunque confermato il rimborso a piè di lista — di eventuali spese di viaggio che dovesse sostenere direttamente il lavoratore.

In tale ipotesi (uso del mezzo pubblico), le ore viaggio eccedenti il normale orario di lavoro occorrenti per il raggiungimento del luogo ove è prevista l'accoglienza operativa sono compensate secondo i criteri contrattualmente previsti (prime 3 ore al 50% e le restanti al 100%).

Il medesimo trattamento verrà riconosciuto nel caso in cui il lavoratore dovesse essere autorizzato, in via del tutto eccezionale, dietro sua richiesta, ad utilizzare il mezzo proprio.

Nei casi eccezionali di utilizzo del mezzo proprio, sia su richiesta dell'Azienda che su richiesta autorizzata del lavoratore, resta fermo il riconoscimento del rimborso chilometrico secondo le tariffe previste negli accordi regionali di provenienza per percorrenze relative alla prima fascia ed il rimborso delle eventuali spese di pedaggio, debitamente documentate.

Per quanto non previsto dal presente verbale, le prestazioni lavorative effettuate presso la località di destinazione dal personale chiamato quale task force, restano disciplinate secondo la normativa contrattuale vigente.

2. Trattamento economico rinforzi e sostituzioni

Al personale che entri in turno in rinforzo della reperibilità della sua unità sarà riconosciuto un importo forfetario giornaliero pari a 20€ (indennità rinforzo reperibilità).

Lo stesso importo verrà riconosciuto al personale non in turno di reperibilità eventualmente chiamato a sostituire personale in task force chiamato ad intervenire fuori ambito.

Detto importo, non cumulabile con il forfait task force emergenza rete di cui al punto precedente, si aggiunge alla indennità di reperibilità e allo straordinario in caso di intervento, e a quant'altro previsto dalle norme vigenti.

3. Sicurezza

Sui profili di sicurezza del personale inviato in task force emergenza rete sarà effettuato, a valle della sottoscrizione, un esame in sede di Organismo Bilaterale Salute e Sicurezza di e-distribuzione.

4. Informazione

In caso di dichiarazione di allerta si provvederà ad informare le organizzazioni sindacali regionali del territorio interessato, assicurando il tempestivo aggiornamento in merito alla situazione e alla sua evoluzione, in particolare in caso di richiesta di personale di task force da altre regioni.

Sarà cura dell'unità che invia personale in task force informare le organizzazioni sindacali delle regioni di appartenenza.

Nel caso di eventi di rilevanza nazionale che abbiano richiesto l'attivazione di task force provenienti da più regioni, si provvederà ad informare le organizzazioni sindacali nazionali.

5. Decorrenza

Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente intesa in materia.

Si applica a decorrere dal 1° novembre 2024.

6. Verifica

Dopo un anno dalla sottoscrizione o su motivata richiesta di una delle Parti, verrà effettuata una verifica sull'applicazione della presente intesa.

Resta inteso che in caso di modifiche rilevanti delle procedure aziendali in tema di gestione emergenze rete elettrica, si provvederà ad informare le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti.

Letto, confermato, sottoscritto

Mattia Lanza
Fabio Pilla
Maurizio Iannuzzi

Salvo Cicali
Queirolo
Santoro
Ferrari
Zaffanella